SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Università di Messina

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 marzo 1995, n. 84.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1995, N. 21.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «lire 285 miliardi» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 270 miliardi»; *e dopo le parole:* «nonché un contributo» *sono inserite le seguenti:* «di complessive lire 15 miliardi».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1905):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti (CARAVALE) il 21 gennaio 1995.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 21 gennaio 1995, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 gennaio 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 1°, 8 febbraio 1995, 1° marzo 1995.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1476):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, l'8 marzo 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 marzo 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 15 marzo 1995.

Esaminato un aula e approvato il 16 marzo 1995.

95G0115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campagna (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferraioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campagna (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 febbraio 1995, da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagna (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Ferraioli.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno. BRANCACCIO

95A1616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campochiaro (Cambobasso), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Perrino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 16 e 17 gennaio 1995, da nove consiglieri.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 142/13-3/T Gab. del 20 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campochiaro (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Perrino.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Giovanna Buccino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 febbraio 1995, da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.1404/Gab. del 22 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Giovanna Buccino.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietravairano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pietravairano (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge e della precedente dichiarazione di decadenza di un altro componente il civico consesso ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 febbraio 1995, da undici consiglieri, che si aggiungono alla precedente dichiarazione di decadenza di un altro componente il civico consesso verificatasi in data 7 gennaio 1993, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 760/13.4/Gab. dell'8 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietravairano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lelio Recinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 febbraio 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 533/13.4/Gab. del 23 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lelio Recinto.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Trevico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trevico (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dallo stesso sindaco e da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trevico (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario La Montagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trevico (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° marzo 1995, dallo stesso sindaco e da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 341/13.2/Gab. del 1° marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevico (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario La Montagna.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1621

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapulla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Considerato che la gestione del predetto ente locale risulta caratterizzata da un clima di illegalità diffusa, soprattutto nel settore urbanistico-edilizio ed in ordine alla gestione finanziaria e contabile;

Rilevato che il consiglio comunale di Casapulla, nonostante le ripetute violazioni di legge che hanno caratterizzato l'attività della giunta, non ha utilizzato gli strumenti forniti dalla vigente normativa per indirizzarne il comportamento verso i canoni fondamentali della legalità;

Rilevato che la situazione dell'assetto urbanistico del centro storico configura una grave violazione di legge, la cui persistenza non è esclusa dai preannunciati provvedimenti di riesame, a seguito dalla formale diffida disposta in data 30 settembre 1994 dal prefetto di Caserta, delle concessioni edilizie sinora rilasciate;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del predetto ente locale per eliminare ogni ulteriore deterioramento e

inquinamento della vita amministrativa, che potrebbe avere riflessi anche gravi sul mantenimento dell'ordine pubblico;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Italiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'amministrazione comunale di Casapulla (Caserta), insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, è caratterizzata da un clima di diffusa illegalità.

Invero, in seguito al provvedimento del prefetto di Caserta, n. 1668/12B.7/Gab. del 13 aprile 1994, che ha disposto l'accesso, ai sensi della normativa antimafia, presso il suddetto ente, sono emerse numerose irregolarità in diversi settori dell'amministrazione.

In particolare, è stato riscontrato il rilascio di numerose concessioni edilizie con le quali sono stati autorizzati lavori di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia nel centro storico, con aumento di volumetria, in violazione di quanto previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e sulla base di «variante» al «piano di recupero» non pubblicata e priva dell'approvazione dell'amministrazione provinciale.

È stato, inoltre, accertato il mancato rilascio al comune di fatture per la fornitura di carburante relative agli anni 1991-1994, nonché la mancata riscossione degli oneri di urbanizzazione relativi a diverse concessioni edilizie.

A seguito delle predette violazioni di legge accertate dalla commissione d'accesso, è stata disposta formale diffida, in data 30 settembre 1994, nei confronti dell'amministrazione comunale di Casapulla affinché si uniformasse alle disposizioni di legge violate.

In riscontro al predetto atto di diffida il sindaco ha comunicato di aver attivato le procedure per rimuovere, in relazione ai singoli rilievi, le illegittimità riscontrate.

Per contro, gli interventi preannunciati di riesame delle concessioni edilizie già rilasciate non risultano idonei a sanare la situazione di rilevante illegalità, che già ha compromesso in maniera grave la salvaguardia dell'assetto urbanistico del centro storico, né a garantire che a seguito del riesame siano rimosse le illegalità riscontrate.

Inoltre, il mancato rilascio di fatture per la fornitura di carburante, pur non favorendo l'evasione fiscale del fornitore, evidenzia una violazione di legge.

Da quanto sopra emerge una gestione del comune totalmente svincolata dal rispetto delle norme vigenti.

Si ritiene, pertanto, che il permanere in carica del predetto consiglio comunale, la cui azione non è improntata alla cura degli interessi della collettività, arrechi discredito alle istituzioni, con possibili gravi riflessi sul mantenimento dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla, con relazione n. 1668/12B.7/Gab. datata 13 dicembre 1994.

Ritenuto, per quanto esposto in materia, che ricorrano le condizioni indicate dal citato art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Italiano.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Macchia d'Isernia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Macchia d'Isernia (Isernia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macchia d'Isernia (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il prof. rag. Gennaro Costagliola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Macchia d'Isernia (Isernia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Isernia, con provvedimento n. 86 del 4 gennaio 1995, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nelle sedute del 20, 25 e 29 gennaio, nonché del 2 e 3 febbraio 1995, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 811 del 13 febbraio 1995, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 in data 16 febbraio 1995.

Il prefetto di Isernia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Macchia d'Isernia (Isernia), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1268/Settore I del 22 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macchia d'Isernia (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del prof. rag. Gennaro Costagliola.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Civita Castellana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Bozzurra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge, entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Viterbo, con provvedimento n. 108 dell'11 gennaio 1995, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso infruttuosamente anche tale termine, l'organo di controllo, con decisione n. 281 del 24 gennaio 1995, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, e quello pluriennale 1995-1997, in data 6 febbraio 1995.

Il prefetto di Viterbo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 797/13-1/Gab. dell'8 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Bozzurra.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1624

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Veroli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Veroli (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Veroli (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eligio Cammarota, prefetto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Veroli (Frosinone) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Frosinone, con provvedimento n. 444/12 dell'11 gennaio 1995, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica dello stesso.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 1550/2 del 6 febbraio 1995, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 in data 18 febbraio 1995.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Veroli.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Veroli (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eligio Cammarota, prefetto.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Venafro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Venafro (Isernia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Incollingo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 31 dicembre 1994 entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Isernia, con provvedimento n. 86 del 4 gennaio 1995, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

L'organo consiliare si autoconvocava per il 22, 27 e 31 gennaio, nonché il 2 e 3 febbraio 1995, approvando in quest'ultima seduta il bilancio di previsione per l'anno 1995, senza raggiungere però la prescritta maggioranza assoluta nella votazione. Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 888 del 15 febbraio 1995, annullava la predetta deliberazione del consiglio ed in pari data, con provvedimento n. 919, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, il 27 febbraio, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

Il prefetto di Isernia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia).

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Incollingo.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1626

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1995.

Modificazioni alla direttiva ai commissari del Governo in data 11 ottobre 1993, a seguito di sentenza della Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva ai commissari del Governo, in data 11 ottobre 1993, registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1993;

Considerato che, con sentenza n. 342 del 19-25 luglio 1994, la Corte costituzionale ha annullato in parte i paragrafi 3.1 e 3.2 della citata direttiva;

Ritenuta la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza, modificando la direttiva citata;

In conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 marzo 1995;

Dispone:

Nel paragrafo 3, concernente la funzione di coordinamento tra le attività esercitate dallo Stato e quelle esercitate dalla regione, della direttiva 11 ottobre 1993, i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dai seguenti:

«3.1. Ai fini indicati dall'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il commissario del Governo promuove, con cadenza di norma semestrale, riunioni di coordinamento tra i rappresentanti regionali ed i funzionari responsabili di uffici decentrati dello Stato a livello regionale, interessati alle questioni da trattare. Le riunioni sono convocate dal presidente della giunta regionale e ad esse partecipa il commissario del Governo.

3.2. Alle riunioni di coordinamento possono essere invitati a partecipare, qualora le questioni da trattare abbiano specifica attinenza con le loro attribuzioni:

a) prefetti delle province della regione o loro rappresentanti, anche quando si discuta dell'attività dei comitati provinciali della pubblica amministrazione;

b) rappresentanti degli enti locali della regione, anche a seguito di espressa richiesta dei medesimi;

c) rappresentanti di altri organismi pubblici;

d) rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il presidente della giunta regionale, d'intesa ed eventualmente su proposta del commissario del Governo, al momento di convocare la riunione valuterà quale dei suddetti rappresentanti invitare.».

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1995

Il Presidente: DINI

Registrata alla Corte dei conti il 15 marzo 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 128

95A1651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 8.500.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/93 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi di cui al citato art. 2 della legge n. 208/1991, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 7878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 24 novembre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l'allegata tabella di riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei trasferimenti da effettare degli anni 1994 e 1995;

Considerato che per le erogazioni va anche tenuto conto degli adempimenti richiamati dai criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 203247 del 15 novembre 1994 con il quale vengono recate variazioni in aumento al cap. 7081 di complessive L. 52.913.253.882 in termini di residui e L. 43.660.000.000 in termini di cassa, proveniente quanto a L. 8.500.000.000 in termini di residui e cassa dal cap. 7878 del Ministero del tesoro (piste ciclabili), quanto a L. 44.413.253.882 in termini di residui e L. 35.160.000.000 in termini di cassa dal cap. 8701 del Ministero dei lavori pubblici (patrimonio storico artistico);

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 8.500.000.000 in conto residui 1993, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quote proporzionali a quelle relative alla somma di L. 18.700.000.000 complessivamente da trasferire per l'anno 1994 di cui all'allegata tabella;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.500.000.000 è impegnata, per il 1994, in conto residui 1993, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Abruzzo	375.189.000
Provincia autonoma di Bolzano	126.909.000
Calabria	534.106.000
Campania	1.402.977.000
Emilia-Romagna	243.116.000
Lazio	1.309.513.000
Liguria	428.126.000
Lombardia	532.810.000
Marche	329.122.000
Puglia	387.145.000
Sardegna	401.657.000
Sicilia	1.288.584.000
Provincia autonoma di Trento	114.393.000
Valle d'Aosta	61.351.000
Veneto	965.002.000
Totale	8.500.000.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 8.500.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1629

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 10.200.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/94 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi di cui al citato art. 2 della legge n. 208/1991, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 7878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 24 novembre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l'allegata tabella di riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei trasferimenti da effettare degli anni 1994 e 1995;

Considerato che per le erogazioni va anche tenuto conto degli adempimenti richiamati dai criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 10.200.000.000 in conto competenza 1994, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quote proporzionali a quelle relative alla somma di L. 18.700.000.000 complessivamente da trasferire per l'anno 1994 di cui all'allegata tabella;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.200.000.000 è impegnata, per il 1994, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
—	—
Abruzzo	450.126.000
Provincia autonoma di Bolzano	152.286.000
Calabria	640.968.000
Campania	1.683.510.000
Emilia-Romagna	291.822.000
Lazio	1.571.412.000
Liguria	513.774.000
Lombardia	639.336.000
Marche	394.944.000
Puglia	464.610.000
Sardegna	481.950.000
Sicilia	1.546.320.000
Provincia autonoma di Trento	137.190.000
Valle d'Aosta	73.644.000
Veneto	1.158.108.000
Totale	10.200.000.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 10.200.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1630

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 112.414.705.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/94 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato Fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluenti nel Fondo regionale di sviluppo;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare, le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visti i propri decreti del 6 giugno 1994, n. 13 e del 29 novembre 1994, n. 47;

Ritenuto di dover impegnare le quote relative al residuo stanziamento di competenza di cui alle predette tabelle, colonne lettera «H», le cui erogazioni sono subordinate ai programmi da predisporre ai sensi dei richiamati articoli 3 e 6, ivi comprese le quote da ammettere a contributo di cui alle colonne lettera «G» spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per le erogazioni va tenuto, altresì, conto degli adempimenti richiamati dai criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 112.414.705.000 è impegnata, a valere sullo stanziamento 1994, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote complessive a fianco di ciascuna di seguito indicate:

(Importi in lire)

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Abruzzo	1.999.800.000	—	1.999.800.000
Basilicata	2.234.300.000	—	2.234.300.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.390.000	—	1.660.390.000
Calabria	203.005.000	1.170.000.000	1.373.005.000
Campania	—	7.928.500.000	7.928.500.000
Friuli-Venezia Giulia	3.184.610.000	2.975.000.000	6.159.610.000
Lazio	1.901.110.000	—	1.901.110.000
Lombardia	7.228.070.000	14.122.000.000	21.350.070.000
Molise	1.405.305.000	—	1.405.305.000
Sardegna	3.570.000.000	5.780.000.000	9.350.000.000
Sicilia	8.545.305.000	24.480.000.000	33.025.305.000
Provincia autonoma di Trento	1.490.900.000	—	1.490.900.000
Valle d'Aosta	804.610.000	—	804.610.000
Emilia-Romagna	—	951.500.000	951.500.000
Liguria	—	3.213.900.000	3.213.900.000
Piemonte	—	9.977.400.000	9.977.400.000
Puglia	—	5.962.100.000	5.962.100.000
Toscana	—	489.400.000	489.400.000
Veneto	—	1.137.500.000	1.137.500.000
Totale	34.227.405.000	78.187.300.000	112.414.705.000

Art. 2.

L'onere relativo di L. 112.414.705.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1631

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 marzo 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali), 1° ottobre 1991 (settennali), 1° aprile 1992 (settennali), 1° ottobre 1993 (settennali), 1° aprile 1994 (settennali) e 1° ottobre 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1995 e scadenza nel mese di ottobre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193172/66-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/66-259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 101145/66-284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 397552/66-292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, sottoscritti per l'importo di lire 15.700 miliardi;

n. 398420/66-295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 settembre 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, sottoscritti per l'importo di lire 20.395 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei successivi certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1995 e scadenza nel mese di ottobre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di aprile 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1995, è determinato nella misura:

del 5,65% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,65% per i CCT settennali 1° aprile 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,65% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,65% per i CCT settennali 1° aprile 1992 emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1993 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 4;

del 5,45% per i CCT settennali 1° aprile 1994 emessi per lire 15.700 miliardi, cedola n. 3;

del 5,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1994 emessi per lire 20.395 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.525.723.512.000, così ripartite:

L. 508.477.500.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 423.731.250.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 621.472.500.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 677.970.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 326.985.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 855.610.750.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 1.111.476.512.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1652

DECRETO 11 marzo 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1986 (decennali) e 1° aprile 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1995 e scadenza nel mese di aprile 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 622207/66-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426221/66-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1995 e scadenza nel mese di aprile 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di aprile 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1996, è determinato nella misura:

del 9,85% per i CCT decennali 1° aprile 1986 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

del 10,55% per i CCT decennali 1° aprile 1987 emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.705.735.625.000, così ripartite:

L. 492.500.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 1.213.235.625.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1653

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 febbraio 1995.

Recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777;

Visti in particolare l'art. 2 del suddetto decreto come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 e l'art. 3 dello stesso decreto come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo sopra menzionato;

Vista la direttiva 93/11/CEE della Commissione concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 55 del 15 luglio 1993;

Visto l'art. 5 della legge 2 febbraio 1994, n. 146;

Ritenuto di dover procedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sopra citata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.

Art. 2.

1. Le tettarelle e i succhiotti di cui all'art. 1 non devono liberare, alla prova di migrazione con il liquido simulante la saliva alle condizioni specifiche riportate nell'allegato I, nessuna N-nitrosammina o sostanza N-nitrosabile rilevabile con un metodo convalidato conforme ai criteri di cui all'allegato II ed idoneo a rilevare le seguenti quantità:

0,01 mg del totale delle N-nitrosammine liberate/kg (delle parti di succhiotto o tettarella in elastomero o gomma naturale);

0,1 mg del totale di sostanze N-nitrosabili/kg (delle parti di succhiotto o tettarella in elastomero o gomma naturale).

Art. 3.

È vietato, a partire dal 1° aprile 1995, la vendita e l'uso di succhiotti e tettarelle non rispondenti al disposto del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 8 febbraio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 52

ALLEGATO I

NORME DI BASE PER ACCERTARE LA LIBERAZIONE DI N-NITROSAMMINE E DI SOSTANZE N-NITROSABILI

1. *Liquido per la prova di liberazione (soluzione di saliva per la prova).*

Per preparare il liquido per la prova di cessione, disciogliere 4,2 g di bicarbonato di sodio (NaHCO3), 0,5 mg di cloruro di sodio (NaCl), 0,2 g di carbonato di potassio (K2CO3) e 30,0 mg di nitrito di sodio in un litro di acqua distillata o di acque di qualità equivalente. Il pH della soluzione deve essere pari a 9.

2. *Condizioni di prova.*

Immersione di campioni di materiale ottenuto a partire da un numero adeguato di succhiotti o tettarelle nel liquido della prova di liberazione per una durata di 24 ore ad una temperatura di 40 °C (± 2 °C).

ALLEGATO II

CRITERI APPLICABILI AL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI N-NITROSAMMINE E DI SOSTANZE N-NITROSABILI.

1. La liberazione delle N-nitrosammine è determinata in un'aliquota di ciascuna soluzione ottenuta secondo l'allegato I. Le N-nitrosammine vengono estratte da una aliquota servendosi di diclorometano (DCM) non contenente nitrosammine e sono determinate per via gascromatografica.

2. La liberazione di sostante N-nitrosabili è determinata in un'altra aliquota di ciascuna soluzione ottenuta secondo l'allegato I. Le sostanze nitrosabili sono trasformate in nitrosammine per acidificazione di un'aliquota con acido cloridrico. Quindi le nitrosammine sono estratte dalla soluzione mediante DCM e determinate per via gascromatografica.

95A1628

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 marzo 1995.

Proroga del termine per l'invio delle domande di liquidazione relative alla misura degli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese industriali, per le aziende ubicate in zone «obiettivo 2» 1989-1991 della regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (90) 2362/1 del 27 novembre 1990 con la quale è stato approvato il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle zone colpite da fenomeni di declino industriale della regione Piemonte obiettivo 2 (1989-1991);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (94) 3131 del 25 novembre 1994 con la quale è stato prorogato il termine per la chiusura dei pagamenti relativi alle operazioni facenti parte del suddetto programma operativo della regione Piemonte al 30 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1991 e la relativa circolare

applicativa del 6 agosto 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1991, concernenti l'attuazione del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2 1989-91);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 29 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1993, con il quale è stato anticipato dal 31 ottobre 1994 al 31 luglio 1993 il termine previsto dalla predetta circolare del 6 agosto 1991 relativo alla richiesta di liquidazione a saldo del contributo relativo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, con il quale è stato prorogato tale termine per la presentazione delle domande di liquidazione dei contributi al 15 febbraio 1994;

Considerato che numerose imprese della regione Piemonte ubicate in zone obiettivo 2 (1989-91) non hanno presentato domanda di erogazione del contributo in quanto non erano venute a conoscenza in tempo utile del nuovo termine, più restrittivo, di presentazione della domanda medesima;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto, nella difficile situazione in cui attualmente si trovano;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per le aziende ubicate in zone obiettivo 2 1989-91 della regione Piemonte, il termine del 15 febbraio 1994 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 25 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A1654

DECRETO 16 marzo 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi all'intervento previsto dal programma di iniziativa comunitaria Prisma a favore di laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 2838/2 del 16 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Prisma;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (93) 3957 del 17 dicembre 1993 di modifica del piano finanziario del programma operativo Prisma che fissa al 31 dicembre 1995 la data limite per effettuare i pagamenti corrispondenti alle operazioni previste dal suddetto programma;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 10 ottobre 1992 e la relativa circolare applicativa del 9 dicembre 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti dal predetto programma operativo Prisma, a favore di laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura ubicati nelle aree obiettivo 1;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1994, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1995 il termine previsto dalla predetta circolare per la realizzazione degli investimenti;

Considerate le difficoltà incontrate dagli operatori economici nel completare i programmi di investimento entro il suddetto termine;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 marzo 1995 potrebbe determinare per molti soggetti beneficiari l'impossibilità di accedere alle agevolazioni previste dal programma operativo Prisma;

Ritenuta l'opportunità di non privare i suddetti operatori del previsto regime di aiuto, nella difficile situazione in cui attualmente si trovano;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 31 marzo 1995, stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993, per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del predetto decreto ministeriale del 10 ottobre 1992 (programma Prisma) è prorogato al 30 giugno 1995.

2. Il termine del 31 maggio 1995, stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993, per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di rivevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 31 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A1655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1995.

Modifiche al regolamento per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio provvedimento 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 1995, n. 64, emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la disciplina della diffusione sulla stampa e sulla radiotelevisione di propaganda elettorale per l'elezione dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli comunali e dei consigli provinciali, nonché per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, fissate per il 23 aprile 1995;

Visto il sopravvenuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1995, n. 67, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, che ha abrogato gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'art. 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Rilevato che, pur nell'attuale coincidenza del periodo residuo della campagna elettorale per le elezioni del 23 aprile 1995 con quello del periodo regolamentato a norma della legge 10 dicembre 1993, n. 515, appare comunque necessario emanare, in attuazione delle previsioni del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, disposizioni modificative di quelle già adottate, nonché disposizioni di adeguamento delle situazioni poste in essere nel vigore della precedente disciplina;

Ritenuto, in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, che le competizioni elettorali del 23 aprile 1995 si riferiscono ai consigli di tutte le regioni a statuto ordinario nonché a comuni di tutte le regioni a statuto speciale ed altresì a province di alcune di queste, di talché tutti gli organi di stampa e tutte le emittenti radiofoniche e televisive possono ritenersi rilevanti ai fini delle presenti disposizioni;

Ritenuta l'opportunità, ai fini di snellire i procedimenti di accertamento delle violazioni che possono interessare le emittenti dell'intero territorio nazionale, di provvedere alla delega di cui all'art. 12, comma 3, del ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;

Dispone:

Art. 1.

Offerta gratuita degli spazi di propaganda sulla stampa, comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che intendendo diffondere propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 1 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995, sono tenuti, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a precisare negli stessi modi e forme della precedente comunicazione che l'offerta degli spazi di propaganda elettorale è da considerare gratuita, ferma ogni altra già precisata condizione. Qualora non intendano consentire l'accesso in forma gratuita agli spazi di propaganda già offerti a pagamento, debbono dichiarare espressamente, negli stessi modi e forme ed entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di annullare la precedente offerta. Per le testate periodiche le anzidette precisazioni e dichiarazioni che non sia stato possibile pubblicare entro il termine indicato dovranno essere effettuate nel primo numero utile.

2. Gli editori di giornali quotidiani e periodici che non hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 1 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 possono offrire spazi gratuiti di propaganda, dandone notizia almeno tre giorni prima della messa a disposizione degli spazi medesimi, fornendo le indicazioni di cui alle lettere *a), c), d)* dello stesso art. 1, comma 2, del provvedimento del Garante ed espressamente dichiarando il carattere gratuito dell'offerta. Negli stessi modi e tempi coloro che hanno annullato una precedente offerta a pagamento di spazi di propaganda possono offrire spazi diversi di propaganda a titolo gratuito. Valgono ai fini del presente comma le previsioni dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del regolamento del Garante 14 marzo 1995.

3. In ogni caso la conferma della precedente offerta di spazi di propaganda con la precisazione della gratuità dei medesimi, ovvero la comunicazione di offerta gratuita di nuovi spazi, deve recare l'elezione di domicilio per ogni comunicazione a farsi ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonché del presente provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni soppresse ed esclusione della pubblicità per gli organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Sono soppressi l'art. 3, commi 1, 2, 3 e 5 ultima parte nonché l'art. 4, comma 2, del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

Art. 3.

Offerta gratuita degli spazi radiotelevisivi di propaganda; comunicazione preventiva; codice di autoregolamentazione

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora o televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, che, intendendo trasmettere propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 e predisposto il connesso codice di autoregolamentazione, sono tenuti a precisare negli stessi modi e forme, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che l'offerta degli spazi di propaganda elettorale è da considerare gratuita, ferma ogni altra precisata condizione. Qualora non intendano rendere disponibili in forma gratuita gli spazi di propaganda già offerti a pagamento devono dichiarare, negli stessi modi e forme ed entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di annullare la precedente offerta.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non hanno effettuato la comunicazione prevista nell'art. 5 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 possono offrire spazi gratuiti di propaganda, previa predisposizione del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 6 dello stesso provvedimento da inviare entro il giorno seguente al Garante ovvero al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente territorialmente, dandone notizia entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nei modi e con le indicazioni di cui al citato art. 5, con la precisazione che l'offerta ha carattere totalmente gratuito. Negli stessi modi e tempi coloro che hanno annullato una precedente offerta a pagamento di spazi di propaganda possono offrire spazi diversi di propaganda a titolo gratuito.

3. In ogni caso la conferma della precedente offerta di spazi di propaganda con la precisazione della gratuità dei medesimi, ovvero la comunicazione di offerta gratuita di nuovi spazi, deve recare l'elezione di domicilio per ogni comunicazione a farsi ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonché del presente provvedimento.

Art. 4.

Forme della propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è consentita nelle forme precisate dall'art. 2 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

Art. 5.

Disposizioni soppresse; esclusione della pubblicità per gli organi radiofonici dei partiti

1. Sono soppressi l'art. 9, commi 1 e 3, ultima parte, nonché l'art. 10, comma 2, del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

Art. 6.

Trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile della parità di trattamento. È vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda ed informazione elettorale e da quelli di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

2. È soppresso l'art. 11, comma 4, del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

Art. 7.

Delega ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei provvedimenti di accertamento delle violazioni.

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed i comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di rispettiva competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

2. Rimangono ferme le competenze dei comitati regionali previste dall'art. 13 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, ai comitati medesimi le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

Art. 8.

Divieto di sondaggi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, il divieto di pubblicazione o diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori decorre dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e dura sino alla chiusura delle operazioni di voto. Il divieto opera anche per i sondaggi effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. È vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali o in altra forma, con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

3. Rimangono ferme le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 9.

Repressione delle violazioni

1. Per le violazioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ovvero delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il provvedimento 14 marzo 1995 del Garante o con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano, oltre che a carico degli editori e delle emittenti, anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono quelle dell'art. 20 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

Art. 10.

Organi ufficiali dei partiti

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici non si applicano le disposizioni in materia di propaganda e di informazione elettorale.

2. È soppresso l'art. 24 del provvedimento del Garante 14 marzo 1995.

Art. 11.

Conferma delle disposizioni del precedente provvedimento

1. Rimangono confermate tutte le disposizioni del provvedimento del Garante 14 marzo 1995 non soppresse o modificate con il presente atto, intendendosi sostituito ogni riferimento a disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 25 marzo 1993, n. 81, alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, concernenti il medesimo oggetto.

Art. 12.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A1705

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto 23 luglio 1993 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XLIV relativa al corso di diploma universitario servizio sociale;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di scienze politiche, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 26 aprile 1994 e 30 maggio 1994, 21 luglio 1994 e 1° agosto 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali è trasformata in corso di diploma universitario in servizo sociale.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che già iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 198 contenente l'elenco delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

Art. 3.

Gli articoli da 246 a 256 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 34 relativo al corso di laurea in scienze politiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in corso di diploma universitario in servizio sociale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 35. — Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina è istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

La copertura degli insegnamenti del corso di diploma è assicurato dalla facoltà di scienze politiche relativamente ai seguenti settori disciplinari, afferenti alle diverse aree: L18G, M02A, M04X, Q01C, Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05G, N03X, N04B, N10A, N01X, N05X, N07X, N09X, N10X, N17X, P01A, P01B, P0IC, P01D, P02A, S01A, S03B; dalle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze dell'educazione, relativamente ai restanti settori disciplinari: F11A, F22A, F22B, M05X, M09A, M09C, M11A, M11B, M11D.

Art. 36. — L'iscrizione al corso è regolato in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 37. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 35 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale e sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini i competenti consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove è necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alle loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si richiede l'iscrizione.

Art. 38. — L'attività didattica complessiva comprende 1610 ore, di cu 650 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio costitutive della formazione nel servizio sociale debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppati per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 39, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale possono essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienze professionali documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 39. — Il numero delle annualità complessive, comprendenti 60 ore di didattica, è fissato in 16, di cui 13 scelte nelle discipline ricomprese nelle successive otto aree disciplinari; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Il piano di studi e completato da ulteriori sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

Insegnamenti obbligatori (corrispondenti a tredici annualità):

Area professionale del servizio sociale - settori Q05A e Q05C (5 moduli annuali di 60 ore ciascuno):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale;

sociologia dei servizi sociali.

Area di metodologia delle scienze sociali - settori S03B e Q05A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

Aerea psicologica - settori M11B e M11A (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo;

psicologia dei gruppi.

Area sociologia - settori Q05A, Q05D, Q05G, Q05B e M05X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

sociologia;

sociologia della famiglia;

antropologia culturale.

Area giuridica - settori N01X, N09X, N07X, N10X e N17X (3 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

diritto pubblico;

diritto del lavoro;

diritto privato;

istituzioni di diritto e procedura penale.

Area della sanità pubblica - settori F22B e F22A (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

medicina sociale;

igiene.

Area economica - settori P01A e P01C (2 moduli semestrali di 30 ore ciascuno):

istituzioni di economia politica;

economia pubblica.

Area delle scienze dell'educazione - settori M09A e Q05B (1 modulo semestrale di 30 ore):

sociologia dell'educazione;

pedagogia generale.

Sedici insegnamenti complementari, semestrali, sono da scegliere fra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o fra gli insegnamenti seguenti:

diritto di famiglia;
psichiatria;
psicologia e comunità;
psicologia di gruppo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
storia delle istituzioni politiche;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia contemporanea;
sociologia della comunicazione;
sociologia della devianza;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della medicina;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto penitenziario;
pedagogia speciale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico;
economia applicata;
storia del pensiero sociologico.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione della lingua straniera con particolare riferimento dei temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 40. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di corso di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 41. — Il consiglio di diploma determinerà, in prima applicazione, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 39.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 dicembre 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A1656

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995), **coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1995, n. 84** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base

del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642». Il D.L. n. 642/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 21 gennaio 1995).

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive *lire 270 miliardi* a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo *di complessive lire 15 miliardi* per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi.

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— L'art. 13, comma 2, del D.L n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) così recita: «Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto [v. il D.M. 26 luglio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990, *n.d.r.*]».

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 68/1992 (Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) prevede che: «Alle finalità di cui all'art. 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

— Il testo dell'art. 17 della legge n 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità) è il seguente:

«Art. 17. — 1. Per le finalità di cui al presente capo [riguardante norme in materia di intermodalità, *n.d.r.*] è autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993»

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 154/1995 del 27 gennaio 1995

Specialità: «FLUARIX™».

Confezioni:

1 siringa preriempita - adulti (0,5 ml);
1 fiala - adulti (0,5);
1 siringa preriempita - bambini (0,25 ml);
1 fiala - bambini (0,25),

a base di frazioni antigeniche purificate dei virus dell'influenza inattivati corrispondenti ai ceppi A/Shangdong/9/93 (H3N2) mcg 15 - A/Singapore/6/86 (H1N1) mcg 15 - B/Panama/45/90 mcg 15.

Titolare A.I.C.: «SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a.», via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate (Milano) - cod. fisc. 03524320151.

Numeri A.I.C.:

1 siringa preriempita - adulti (0,5 ml) 029245014 (in base 10) - 0VWHLQ (in base 32);
1 fiala - adulti (0,5) 029245026 (in base 10) - 0VWHM2 (in base 32);
1 siringa preriempita - bambini (0,25 ml) 029245038 (in base 10) - 0VWHMG (in base 32);
1 fiala - bambini (0,25) 029245040 (in base 10) - 0VWHMJ (in base 32).

Classificazione: Classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07BB (vaccino antinfluenzale).

95A1671

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 marzo 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1722,35
ECU	2240,78
Marco tedesco	1232,63
Franco francese	346,86
Lira sterlina	2725,62
Fiorino olandese	1099,42
Franco belga	59,679
Peseta spagnola	13,343
Corona danese	307,59
Lira irlandese	2727,51
Dracma greca	7,519
Escudo portoghese	11,675
Dollaro canadese	1222,57
Yen giapponese	19,374
Franco svizzero	1484,78
Scellino austriaco	175,11
Corona norvegese	275,75
Corona svedese	237,76
Marco finlandese	392,83
Dollaro australiano	1249,56

95A1706

REGIONE VALLE D'AOSTA

Proroga del periodo di commissariamento della società cooperativa «Consumo di Pont Saint Martin a r.l.», in Pont-Saint-Martin.

Con provvedimento n. 1713, in data 3 marzo 1995, la giunta regionale ha deliberato la proroga di ulteriori quattro mesi, con decorrenza 5 marzo 1995, del periodo di commissariamento della società cooperativa «Consumo di Pont Saint Martin a r.l.», con sede in Pont-Saint-Martin (Aosta), via Castello n. 10, costituita, con rogito del notaio Brun Giovanni, in data 8 novembre 1896, confermando quale commissario il dott. Dalbard Mario, con studio in Donnas, via Roma n. 32.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale ha stabilito che al commissario spettino i poteri degli amministratori e dei sindaci.

95A1646

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della «Coalesco - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa.

Con deliberazione n. 448 dell'8 febbraio 1995 la giunta regionale ha nominato il rag. Adriano Maniassi membro del comitato di sorveglianza della «Coalesco - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Gianmarco Zanchetta.

95A1645

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80, recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995).

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, comma 2, lettera *a*), dove è scritto: «... a favore degli enti *provvidenziali,*», leggasi: «... a favore degli enti *previdenziali,*»;

all'art. 2, il comma 6 è soppresso e, conseguentemente, il comma 7 assume la seguente numerazione: «*6*»;

all'art. 3, comma 2, in luogo delle parole: «... così come sostituito dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge *22 dicembre 1994, n. 696,*», leggasi: «... così come sostituito dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge *21 febbraio 1995, n. 39,*».

95A1707

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 95.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA CORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11